

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; PROCACCI; CORLEONE; CACCAVARI ED ALTRI; NARDINI E SCHMID; SICA ED ALTRI; RUZZANTE; ERRIGO; TRANTINO; ALBORGHETTI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI (TESTO FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-3542-3608)

(A.C. 93 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto — Definizioni).

1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcolodipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 marzo 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato re-

gionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.

2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

(A.C. 93 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.

(Finalità).

1. La presente legge:

a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

(Attribuzioni dello Stato).

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:

a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;

b) gli *standard* minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);

c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;

d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o *anticraving* dell'alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.

4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a

decorrere dall'anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

(A.C. 93 ed abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 4.

*(Consulta nazionale sull'alcol
e sui problemi alcolcorrelati).*

1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata « Consulta », composta da:

a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;

b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agri-

cole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

h) due membri designati dal Ministro della sanità;

i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*.

4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:

a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tal fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il per

seguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;

c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;

d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 5.

*(Modifiche agli ordinamenti
didattici universitari).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento dell'alcolologia.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 6.

(Modifiche al codice della strada).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati »;

b) all'articolo 186, comma 4, le parole: « In caso di incidente o » sono soppresse.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la mo-

difica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 7.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: « con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale ».

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 8.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO II

COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ART. 9.

(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 10)ARTICOLO 10 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-
GENTE

ART. 10.

(Intervento ospedaliero).

1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 11)ARTICOLO 11 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-
GENTE

ART. 11.

(Strutture di accoglienza).

1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in *day-hospital*.

2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 12)ARTICOLO 12 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-
GENTE

ART. 12.

(Collaborazione con enti ed associazioni).

1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 13)ARTICOLO 13 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDI-
GENTE

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E
SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCO-
LICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO

ART. 13.

(Disposizioni in materia di pubblicità).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un

codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:

a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;

c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:

a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radio-televisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 14)

**ARTICOLO 14 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 14.

(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade).

1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 15)

**ARTICOLO 15 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti

di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL TESTO FORMULATO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 93 ed abb. - Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

lungo le strade extraurbane si verificano numerosi incidenti automobilistici gravi ed anche mortali;

molti di tali incidenti sono causati dall'abuso di alcool;

impegna il Governo

perché venga curata ed effettuata in tutte le strade del Paese un'opportuna pubblicizzazione del corretto consumo delle bevande alcoliche e degli effetti negativi che l'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche produce sulla guida degli autoveicoli.

9/93/1. Lucchese.

La Camera,

premesso che:

l'attività di prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie correlate all'abuso di bevande alcoliche dovrà realizzarsi attraverso la collaborazione dei medici di base, dei consultori e dei servizi per la tossicodipendenza territorialmente competenti;

la rete assistenziale dei SERT è oggetto di un decreto del Ministero della sanità che ne definirà i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali proprio per il ruolo essenziale che queste strutture svolgono nel campo della

prevenzione e del reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti,

impegna il Governo

ad attuare una modifica a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, della legge 18 febbraio 1999 n. 45, in materia di disposizioni sul personale prevedendo la possi-

bilità, in funzione dei compiti maggiori assunti dai SERT, di attribuire i posti nell'organico dei SERT entro il 30 aprile 2001 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che operi o abbia operato, su incarico o in regime di convenzione, da almeno un anno, anche non continuativamente.

9/93/2. Sbarbati.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4941 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 394, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA (APPROVATO DAL SENATO) (7583)

(A.C. 7583 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001-31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo 1° gennaio 1977-ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua supe-

riore ad un anno, e così di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del Trattato sull'Unione europea.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7583 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma

3, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno ».

(A.C. 7583 - Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 47. Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 1.

1. 48. Giordano, Bonato.

Al comma 1, premettere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2001.

1. 1. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: e dell'articolo 1815 fino alla fine del comma con le seguenti: non devono intendersi usurari gli interessi pagati in forza di contratti stipulati sotto forma del mutuo a tasso fisso o equivalente, qualora al momento della stipula gli interessi non superino il limite stabilito dalla legge.

1. 2. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:., al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

***1. 3.** Bono, Alemanno.

Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:., al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

***1. 4.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nel momento in cui fino alla fine del comma.

1. 49. Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire le parole da: in cui essi sono promessi fino alla fine del comma con le seguenti: del pagamento delle rispettive rate di restituzione, indipendentemente dal momento della loro pattuizione.

1. 6. Veltri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle operazioni non rientranti nelle categorie omogenee di cui al presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale, si applica il tasso effettivo medio globale più elevato tra quelli rilevati ai sensi del comma 2 ».

1. 5. Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di definire i contenziosi insorti in conseguenza delle recenti pronunce della magistratura e della Corte costituzionale in materia di illegittimo computo degli interessi nei contratti stipulati dagli istituti di credito con l'utenza, eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, contro l'usura, dopo il comma 1 dell'articolo 120 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Il CICR stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di rimborso, anche forfettizzato, degli interessi eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di detta legge, previa intesa tra l'ABI e le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori.

1-ter. Nell'ipotesi che l'intesa di cui al comma *2-bis* non sia raggiunta, il CICR stabilisce, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità, i criteri e i tempi di restituzione, degli interessi che non potranno risultare, se forfettizzati, di un volume inferiore al 70 per cento di quelli spettanti, da rimborsarsi in un periodo non superiore ai cinque anni.

1-quater. Gli istituti di credito sono tenuti, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla delibera del CICR as-

sunta in base alle disposizioni del presente articolo, ad adeguare automaticamente alla stessa tutti i contratti in essere alla detta data.

1. 7. Bono, Alemanno.

Al comma 2, sostituire le parole da: carattere strutturale fino alla fine del comma 3 con le seguenti: natura strutturale, al mutuatario titolare, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di mutuo perfezionato con la clausola del tasso fisso, non può essere opposto rifiuto da parte della banca erogante alla stipula di un nuovo mutuo in sostituzione del precedente, alle condizioni praticate dalla banca medesima alla restante clientela, nei limiti dell'ammontare del credito residuo del mutuo originario per una durata dell'ammortamento non inferiore a quella originaria.

3. I contratti di mutuo finalizzati alla estinzione anticipata di un precedente mutuo ipotecario e le relative iscrizioni ipotecarie sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, da diritti ed emolumenti ipotecari; gli onorari notarili, se dovuti in via graduale, sono ridotti a un quarto.

3-bis. Per i periodi di imposta 2000-2001 gli interessi pagati dai titolari di mutui a tasso fisso, stipulati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono interamente detraibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1 lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza che si dia luogo all'applicazione del tetto massimo di cui alla suddetta disposizione.

3-ter. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì detraibili, per un ammontare anche superiore al limite massimo di 7 milioni di lire di cui alla presente lettera, le penali pagate per l'estinzione anticipata di mutui ipotecari di cui alla presente lettera, comprese le spese bancarie, gli onorari notarili, le imposte di registro e i diritti di conservatoria pagati per la cancellazione delle relative ipoteche.

3-quater. Le perdite conseguite dagli intermediari finanziari a seguito della straordinaria rinnovazione di mutui a tasso fisso o della straordinaria anticipata estinzione degli stessi attivate ai sensi del presente decreto-legge costituiscono oneri deducibili nella misura pari alla differenza tra le previsioni della clausola contrattuale originaria e quanto previsto dalle straordinarie modalità stabilite nel presente decreto-legge e comunque in misura massima del 2 per cento sull'ammontare del debito estinto o rinnovato.

3-quinquies. Per eventuali controversie, è costituita, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le camere di commercio una commissione di conciliazione composta dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, da un componente nominato dall'istituto bancario e da un componente nominato dal soggetto interessato. La commissione si pronuncia, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso indirizzato al presidente della camera di commercio. La pronuncia è immediatamente esecutiva ed ha valore ai sensi dell'articolo 474 e seguenti del codice di procedura civile.

3-sexies. Alla copertura degli oneri si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle

società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

3-septies. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma *3-sexies* continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

1. 8. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non agevolati.

1. 50. Giordano, Bonato.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore.

1. 51. Giordano, Bonato.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 9. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,

1. 27. Veltri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un punto e mezzo con le seguenti: mezzo punto.

1. 10. Bono, Alemanno.

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il tasso di sostituzione è altresì ridotto al 6,5 per cento con riferimento ai mutui contratti da persone fisiche, non superiori ai 200 milioni di lire e finalizzati all'acquisto o costruzione della prima casa, alla ristrutturazione della prima ed unica casa, a far fronte a necessità derivanti da comprovate ragioni di natura sanitaria del contraente e/o di ogni altro membro del nucleo familiare, alla assistenza di soggetti portatori di *handicaps* fisici e/o mentali.*

1. 52. Giordano, Bonato.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'8 per cento con le seguenti: al tasso di mercato pari al 7 per cento.

1. 14. Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: con riferimento ai mutui fino a: accesi con le seguenti: sulla quota di mutuo fino a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, acceso.

1. 11. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: con riferimento ai mutui aggiungere le seguenti: ovvero a quote di mutuo.

1. 12. Antonio Pepe.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.

* **1. 13.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.

* **1. 15.** Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 250 milioni di lire.

1. 17. Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 200 milioni di lire.

1. 53. Peretti.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , diverse da quelle rientranti fino alla fine del comma.

1. 16. Veltri.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: non ha efficacia novativa fino alla fine del comma con le seguenti: non comporta spese a carico del mutuatario.

1. 55. Giordano, Bonato.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole : non ha efficacia novativa con le seguenti: è automatica.

1. 30. Peretti.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3 gennaio 2001 con le seguenti: 1° aprile 1997.

1. 18. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: applica aggiungere la seguente: automaticamente.

1. 19. Antonio Pepe, Contento.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I rimborsi dei maggiori interessi di cui al comma 3 devono essere effettuati in compensazione sulle rate a scadere. In caso di incapienza o di mutui già estinti, il rimborso deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2001, anche mediante l'attribuzione agli aventi diritto di obbligazioni triennali al tasso ufficiale di sconto, migliorato di un punto percentuale.

1. 20. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e gli interessi pagati al di sopra dei limiti previsti dalla predetta legge debbono essere restituiti ai contraenti anche in forme dilazionate.

1. 62. Peretti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: in scadenza e a quelle scadute successivamente al 29 dicembre 2000.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: di cui al comma 2.

1. 21. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 29 dicembre 2000.

1. 22. Bono, Alemanno.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.

* **1. 23.** De Benetti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.

* **1. 26.** Veltri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le rate scadute dalla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino al 31 dicembre 2000, il tasso d'interesse deve essere ridotto al « tasso soglia », stabilito in base alla citata legge, qualora il tasso praticato, durante il periodo di finanziamento, risulti superiore per due rilevazioni consecutive al tasso limite pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge. Tale disposizione non si applica ai prestiti direttamente correlati a titoli quotati sui mercati regolamentati, né ai prestiti obbligazionari.

1. 24. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli istituti di credito sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad adeguare automaticamente alle disposizioni della stessa tutti i contratti in essere alla detta data.

1. 25. Bono, Alemanno.

Sopprimere il comma 3.

1. 56. Giordano, Bonato.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dal 30 dicembre 2000.

1. 31. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 30. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il decennio precedente.

1. 28. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il quinquennio precedente.

1. 29. Veltri.

Al comma 3, sostituire la parola: 1986 con la seguente: 1992.

1. 57. Giordano, Bonato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Tale compenso è comunque fissato nella misura massima dell'1 per cento del capitale mutuato residuo ».

1. 38. De Benetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tasso di sostituzione, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere, in nessun caso, superiore al tasso massimo determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, per questa categoria di operazioni.

1. 32. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non age-

volati stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 33. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2 ed alle facoltà di risoluzione anticipata dei contratti di cui già dispongono le banche e gli istituti di credito, per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla rinegoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già predisposta all'accensione del mutuo originario resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie, che devono essere trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 39. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai titolari di finanziamenti non agevolati, stipulati in forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è con-

cessa la facoltà di estinguere anticipatamente il debito con le stesse norme già in essere per il settore del credito al consumo. A tal fine per la pattuizione di altro mutuo, con diverso istituto di credito, finalizzato a detta estinzione anticipata, restano valide tutte le documentazioni in essere, ivi compresa l'automatica variazione delle iscrizioni ipotecarie, in quanto tale sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 41. Veltri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui, per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di un altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 58. Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2, la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.

1. 35. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.

1. 34. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che siano stati adibiti all'acquisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni con durata residua del mutuo inferiore a due anni o già estinti successivamente al 1° gennaio 1998, a compensazione, debbono essere riconosciute gratuitamente obbligazioni, da parte dell'istituto di credito, per un valore pari al 70 per cento del differenziale fra gli importi degli interessi versati nel periodo aprile 1997-dicembre 2000, e quanto risulterebbe per detto periodo dall'applicazione del tasso di sostituzione di cui al comma 3.

1. 36. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i mutui a tasso fisso in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che siano stati adibiti all'acquisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni, con durata residua del mutuo superiore a due anni, il tasso di sostituzione di cui al comma 3 è ridotto di 2,5 punti percentuali.

1. 37. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai titolari di mutui, accesi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni, con durata residua inferiore ad un anno o estinti in data successiva al 31 dicembre 1998, gli istituti di credito riconoscono una cessione gratuita di proprie obbligazioni per un valore pari al 70 per cento del valore della differenza tra l'importo degli interessi versati e l'importo di quanto dovuto ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

1. 42. Veltri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Si riconosce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione, fissato nella misura non superiore all'1 per cento del capitale da rimborsare.

1. 59. Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari dei mutui, contratti antecedentemente alla legge 7 marzo 1996, n. 108, a cui siano stati applicati interessi superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto al tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della citata legge, possono estinguere anticipatamente il mutuo, senza applicazione di penali, mediante la corresponsione del capitale residuo, risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo ad un tasso d'interesse inferiore di almeno 2,50 punti percentuali, rispetto all'effettivo applicato.

1. 40. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il tasso di sostituzione di cui al comma 3 ha efficacia novativa e si applica, conseguentemente, anche alle rate di mutuo scadute e andate a pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e il 2 gennaio 2001. Le maggiori somme eventualmente versate dal debitore in conseguenza del tasso di interesse calcolato in termini diversi da quanto previsto dal comma 3 sono restituite al debitore stesso — attraverso corrispondente minore versamento — entro tre anni e comunque non oltre l'estinzione del mutuo stesso.

1. 60. Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 43.** Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 61.** Giordano, Bonato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i contratti di mutuo per l'erogazione di finanziamenti non agevolati, devono contenere una clausola che preveda la possibilità per il debitore di estinzione anticipata mediante restituzione del capitale residuo e con l'applicazione di una penale non superiore all'1 per cento.

1. 46. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'estinzione del mutuo, anticipatamente alla data di scadenza fissata, qualora richiesta dal debitore è obbligatoriamente accolta e non comporta alcun onere aggiuntivo relativamente alla residua somma da versare alla data della richiesta stessa.

1. 03. Giordano, Bonato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di risoluzione massime e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello sulla trasparenza e sottoposte alla normativa sulla pubblicità.

1. 01. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario, enti dello Stato, enti previdenziali, pubblici o gestori di fondi di contribuzione obbligatoria, a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità non possono essere determinati in misura superiore al tasso determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 7 marzo 1996, n. 108, per la categoria conti correnti calcolati in ragione di anno. È determinabile nella stessa misura massima ogni onere aggiuntivo, soprattasse e penale collegata ai fatti di mero ritardo nei versamenti e non di evasione dei tributi dovuti.

1. 02. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Giordano, Bonato.

Al titolo, sopprimere le parole: Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante.

Tit. 1. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

* **Tit. 2.** Bono, Alemanno.

Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

* **Tit. 3.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.